

MESSAGGIO IMPORTANTE PER TUTTE LE IMPRESE E I CONSULENTI

CONGRUITÀ MODALITÀ OPERATIVE

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha diffuso la Delibera del Comitato della Bilateralità n°1/2011 nella quale sono contenute indicazioni operative riguardanti la denuncia mensile degli operai. In particolare:

1. A partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012 le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia stessa i campi relativi a descrizione cantiere, indirizzo cantiere, committente (pubblico/privato), nominativo e codice fiscale committente, tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio), nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)
2. Nella sezione relativa ai cantieri saranno previsti i seguenti campi (che rappresentano una autodichiarazione dell'impresa in merito alla quale la Cassa Edile ha facoltà di richiedere una verifica documentale):
 - a) valore complessivo di aggiudicazione dell'opera
 - b) valore lavori edili
 - c) data inizio e fine (presunta) lavori
3. In caso di utilizzo di subappalti, si dovrà prevedere, per ciascun cantiere, una scheda contenente i campi relativi a opere subappaltate, valore opere subappaltate, nominativo imprese subappaltatrici, data inizio e fine lavori
4. In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari d'impresa, soci o collaboratori familiari, si dovrà prevedere, nell'elenco lavoratori, la compilazione dei campi relativi a nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente, tipologia lavorativa

(lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore), cantiere di attività, numero ore lavorate (max 173 mensili)

Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato dalla Cassa Edile utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l'operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate ed il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera.

5. Le Casse Edili, inoltre, sono tenute a modificare il modello di denuncia onde consentire che, nella compilazione della stessa, le ore lavorative e le festività siano attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di attività.
6. In relazione all'utilizzo della denuncia mensile come strumento indispensabile per la verifica di congruità della manodopera da parte della Cassa Edile, ogni modifica o integrazione della stessa dovrà prevedere l'invio di una denuncia integrativa/sostitutiva da parte dell'impresa, garantendone la tracciabilità.
7. La compilazione dei campi della denuncia relativi al nuovo cantiere dovrà, di norma, essere effettuata dall'impresa principale. Qualora la prima denuncia relativa al cantiere pervenga da un'impresa subappaltatrice (ad esempio da imprese di movimento terra) la compilazione dovrà riguardare soltanto i campi, previsti al punto 1, relativi al tipo di lavoro, al nominativo e codice fiscale dell'appaltatore e all'indirizzo del cantiere, per consentire un successivo collegamento ai dati forniti dall'impresa principale.

A partire dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, sarà effettuata una verifica di congruità della manodopera denunciata nei lavori pubblici, ed in quelli privati di importo superiore ai 70.000 euro. Si precisa

che, **pur essendo inizialmente tale verifica a carattere sperimentale, la corretta compilazione, nella denuncia mensile, dei dati relativi ai cantieri eviterà il ricorso, da parte della Cassa Edile, ad altre forme di acquisizione dei dati necessari e faciliterà la futura gestione, nel 2013, della verifica di congruità come condizione per il rilascio del DURC al termine dei lavori.**

NON AUTOCERTIFICABILITÀ DEL DURC

Le Associazioni nazionali di categoria, hanno sottoposto al Ministro del Lavoro un quesito in merito agli effetti sul DURC della normativa prevista dell'articolo 15 della legge 183 del 12 settembre 2011 che ha introdotto l'articolo 44 bis del DPR n. 445/2000.

Con lettera del 16 gennaio la **Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto al quesito confermando la specialità della normativa sul DURC e la non applicabilità allo stesso delle autocertificazioni** previste dalla citata legge.

Secondo il Ministero, la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria «non è la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione» ma «una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali».

L'articolo 44 bis del dpr n. 445/2000 stabilisce semplicemente «le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione,

CASSA EDILE E DINTORNI

che non insiste evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali».

Il testo completo della circolare è reperibile sul sito del Ministero www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120119_Nota_DURC_16012012.htm

CIRCOLARE CNCE CONTRIBUTI SANITARI

Si fa seguito alla circolare n.153 del 9/1/2012, per ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia fiscale e previdenziale, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2012 le imprese dovranno includere nella retribuzione imponibile del lavoratore, ai fini delle ritenute fiscali, non solo - come finora è avvenuto - la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

Fermo restando il conguaglio relativo al 2011, che le imprese sono tenute ad effettuare maggiorando l'imponibile secondo l'aliquota dello 0,30%, al fine di evitare problemi in sede di conguaglio per il 2012 (che andrà effettuato a febbraio 2013), è opportuno che l'aliquota provvisoria venga maggiorata in misura congrua. A titolo meramente indicativo, si fa presente che nel 2011, ricomprendendo anche i contributi assistenziali di carattere sanitario, l'aliquota risultante è dello 0,58%.

Naturalmente resta ferma l'esclusione dall'imponibile fiscale delle parti del contributo relative alle prestazioni per malattia e infortunio e alla gestione della Cassa Edile.

MASSIMALI DISOCCUPAZIONE, CIGS, MOBILITÀ E INDENNITÀ LAVORI SOCIALMENTE UTILI

L'INPS con Circolare n. 20 del 8 febbraio 2012, ha aggiornato gli importi dei massimali dei trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione e indennità di mobilità.

Gli importi riguardanti i massimali per l'integrazione salariale sono fissati, per l'anno 2012, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, è pari al 5,84 per cento:

euro	931,28	876,89
euro	1.119,32	1.053,95

Settore edile (intemperie stagionali)

euro	1.117,54	1.052,28
euro	1.343,18	1.264,74

L'importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in euro 2.014,77.

Per l'indennità di mobilità, nonché per la disoccupazione speciale edile di cui alla legge 223/91 art. 11 e 451/94 art.3, gli importi da prendere a riferimento sono gli stessi indicati per l'integrazione salariale.

Per la disoccupazione speciale edile di cui alla legge 427/75, gli importi da prendere a riferimento sono:

euro	608,90	573,34
------	--------	--------

rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista del 5,84%.

Infine, nella stessa circolare sono indicati l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, pari ad euro 556,00, e quello riguardante i lavori di pubblica utilità, che resta invariato ad euro 413,16 mensili, non operando, per tale prestazione, la rivalutazione annuale né l'aumento di cui alla legge 144/99.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell'INPS <http://www.inps.it>

SALVATORE RICCI IN PENSIONE

Dal mese di gennaio del 2012, Salvatore Ricci ha lasciato l'impiego presso la Cassa Edile di Capitanata per la pensione. Originario di Biccari, come tanti giovani del suo tempo, Ricci ha conosciuto l'espe-



rienza amara del distacco dall'amato paese natio per inseguire il lavoro, nella grande città del nord, Milano, da cui è tornato, dopo aver maturato importanti esperienze lavorative, con una sua famiglia, alla quale si è sempre donato con amore e dedizione, e dalla quale ha ricevuto immense gioie e soddisfazioni. Presso la Cassa Edile di Capitanata ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, mettendo a disposizione le sue indubbie capacità professionali ed umane per il progresso del sistema della bilateralità, e contribuendo in maniera determinante alla creazione del Servizio Studi e del *notiziario* della Cassa. A Salvatore Ricci, cui tutti i colleghi hanno tributato un commosso saluto, va il ringraziamento da parte di tutti gli Organi Istituzionali della Cassa Edile di Foggia nonché un augurio sentito da parte della Redazione di *"Mondo Edile"*.

EDILCARD 2012

Anche per il 2012 la Cassa Edile di Capitanata ha aderito alla polizza EDILCARD che garantisce, ai lavoratori ed ai titolari o legali rappresentanti delle imprese, alcune prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale. Ulteriori informazioni potranno essere scaricate dal sito internet della Cassa Edile di Capitanata

<http://www.cassaedile.fg.it>
oppure dal sito *edilcard*

<http://www.edilcard.it>